

**Proc. 1 / 2021 R.G.**



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**- Sezione Prima Civile e Fallimentare -**

Il Giudice delegato,

letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012, presentata da ANOSTINI Nadia in data 17.05.2021;

visto il provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo a questo Magistrato;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012,

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

*dichiara*

aperta la procedura di liquidazione;

*nomina*

il liquidatore nella persona dell'avv. Bruno SERIANNI, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

*dispone*

che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

*dispone*

la pubblicazione della domanda e del presente decreto mediante affissione all'Albo e sul sito internet di questo Tribunale, per quindici giorni consecutivi da oggi;

*ordina*

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore come sopra nominato, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi



nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

*ordina*

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della FIAT PUNTO immatricolata nel 2003, trattandosi di un bene sostanzialmente privo di possibilità di realizzo e che la debitrice deve verosimilmente utilizzare per recarsi al lavoro (quando ne reperirà uno) e/o per gli spostamenti. Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

*stabilisce*

a norma dell'art. 14 ter, co. 5, lett. b), l. 3/2012, in € 850 la misura occorrente al mantenimento della debitrice e della sua famiglia sui crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, sugli stipendi, pensioni, salari e su ciò che il debitore guadagna con la sua attività. Ciò in ragione della situazione familiare di convivenza stabile della debitrice con un compagno, dalla quale deriva un obbligo di quest'ultimo di concorrere, in proporzione al proprio reddito (egli è dotato di stabile occupazione), ai bisogni del nucleo familiare, nonché del fatto che la madre convivente della debitrice, titolare di pensione sociale, può comunque per le spese sanitarie ricorrere alle esenzioni di legge e agli interventi assistenziali pubblici. Resta salva la possibilità di variazioni della quota dei redditi lasciati nella disponibilità della debitrice, nel caso di variazioni della situazione familiare e personale;

*precisa*

inoltre che:

- a) le modalità di liquidazione del patrimonio della debitrice saranno definite dal liquidatore sulla base del programma di liquidazione predisposto ai sensi dell'art. 14 novies l. 3/2012 e non vengono predeterminati dal Giudice nel decreto di apertura della procedura di liquidazione;
- b) l'esdebitazione dovrà seguire la conclusione della procedura di liquidazione ed essere avanzata con apposita istanza ex art. 14 terdecies l. 3/2012.

Alessandria, 28/05/2021

Il Giudice delegato



Dott. Corrado Croci

